

**A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI**

**Circolare n. 7  
30.06.2026**

**Oggetto:** Trasparenza retributiva, prime indicazioni operative

Il 1° giugno 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 96/2026, di recepimento della Direttiva Europea in tema di trasparenza retributiva, in vigore dal 7 giugno 2026.

Stante l'applicazione generalizzata a tutti i datori di lavoro pubblici e privati (con l'esclusione del lavoro domestico e dei rapporti di lavoro intermittenti), nonché l'impatto della disposizione normativa per le Aziende, forniamo le prime indicazioni operative.

La rilevante novità normativa tende a riconoscere che la discriminazione retributiva (divario ingiustificato tra retribuzioni corrisposte a lavoratori che svolgono il medesimo lavoro o un lavoro di pari valore) possa essere contrastata mediante azioni che rendano visibili alcuni meccanismi che generano differenziazioni retributive ingiustificate; punta a rendere conformi i trattamenti retributivi a principi di parità e non discriminazione. Il principio di parità di trattamento non impone uniformità retributiva, ma prevede che le differenze retributive siano motivate da criteri oggettivi, verificabili e neutri sotto il profilo di genere.

Il decreto introduce, quindi, alcuni adempimenti in capo a tutti i Datori di lavoro, oltre che specifici obblighi informativi, previsti per datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, relativi alla trasparenza della determinazione delle retribuzioni e dei criteri per la progressione economica.

I datori di lavoro con almeno 100 dipendenti sono interessati, inoltre, da ulteriori obblighi di "comunicazione" relativamente al divario retributivo di genere tra lavoratori di sesso maschile e femminile.

## **PROVVEDIMENTI DI IMMEDIATA OPERATIVITA'**

---

### **Trasparenza retributiva prima dell'assunzione**

Negli avvisi e nei bandi in cui vengono rese note le opportunità di lavoro (di fatto in ogni offerta pubblica di lavoro), tutti i datori di lavoro devono fornire indicazioni in ordine alla retribuzione iniziale o alla relativa fascia retributiva da attribuire alla posizione. Tale informazione dev'esser resa anche nel caso la ricerca di personale sia affidata a terzi (es. agenzie).

E' espressamente vietato richiedere, nei colloqui di preassunzione, informazioni sulle retribuzioni percepite nell'eventuale rapporto di lavoro in corso o in precedenti (se il candidato comunica di sua

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)

spontanea volontà la retribuzione percepita, non si ravvisa alcuna violazione della norma). Le medesime informazioni non possono essere acquisite neanche indirettamente per il tramite dei soggetti ai quali sia stata affidata la fase di selezione o assunzione.

La norma, inoltre, stabilisce il divieto di introdurre, nel contratto individuale, specifiche clausole che impediscano ai lavoratori di rendere note informazioni sulla propria retribuzione.

### Trasparenza retributiva e diritto di informazione

Tutti i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti devono rendere accessibili ai lavoratori i criteri utilizzati per determinare la retribuzione ed i livelli retributivi, nonché quelli stabiliti per la progressione economica. Tali informazioni devono essere contenute nell'informativa resa al lavoratore all'instaurazione del rapporto di lavoro. Con essa si rende conoscibile il livello di inquadramento, la retribuzione iniziale, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato ed i relativi criteri di determinazione. Per i datori di lavoro che applicano un CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o comunque equivalente, l'obbligo si intende assolto mediante il rinvio ai criteri, ai livelli di inquadramento e al trattamento economico previsti dal CCNL stesso.

Da questo specifico obbligo sono esclusi i datori di lavoro che occupano fino a 49 dipendenti.

E' introdotta una disposizione di particolare rilievo in termini di adempimenti informativi.

I datori di lavoro con almeno 50 dipendenti sono tenuti a fornire per iscritto, entro 2 mesi, al lavoratore che ne fa richiesta (presentata direttamente o anche per il tramite della rappresentanza sindacale aziendale o dell'Organismo di parità), le informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, riferiti alle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.

Per i datori di lavoro che occupano sino a 49 dipendenti sono attese apposite linee guida ministeriali, previste in emanazione entro 90 giorni dalla entrata in vigore della nuova norma.

Tutti i datori di lavoro devono informare annualmente i lavoratori del loro diritto di ricevere le informazioni sopra descritte e le modalità per l'esercizio del diritto.

## PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO ADEMPIMENTI FUTURI

Le Aziende, con determinate soglie dimensionali, sono tenute a raccogliere dati sul divario retributivo di genere tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile, nonché a comunicarli ad uno specifico Organismo di monitoraggio istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Nello specifico, i datori di lavoro che occupano

- almeno 250 dipendenti: dovranno adempiere entro il 7 giugno 2027 (successivamente, a cadenza annuale);
- da 150 a 249 dipendenti dovranno adempiere entro il 7 giugno 2027 (successivamente, a cadenza triennale);

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com)

Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)

37063 ISOLA DELLA SCALA (VR)  
VIA GARIBALDI, 10  
TEL. +39 045 - 6630444

37135 VERONA  
VIA A. DOMINUTTI, 20  
TEL. +39 045 - 597787

37051 BOVOLONE (VR)  
VIA MADONNA, 437  
TEL. +39 045 - 7100449  
TEL. +39 045 - 6901282

37068 VIGASIO (VR)  
PIAZZA A. LUCIANI, 5  
Tel. +39 045 - 7363255

37045 LEGNAGO (VR)  
VIALE DEI CADUTI, 95  
TEL. +39 0442 - 602272

20121 MILANO  
PIAZZA CAVOUR, 3

00195 ROMA  
VIA RODI, 24

– da 100 a 149 dipendenti, dovranno adempiere entro il 7 giugno 2031 (successivamente, ogni 3 anni).

Le modalità di raccolta e trattamento dei dati saranno definite dalle Linee guida ministeriali, in attesa entro 90 giorni dalla entrata in vigore della nuova norma.

Riepiloghiamo le principali scadenze:

| Decorrenza                               | Adempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Immediata applicazione</b>            | Obbligo di pubblicità della retribuzione iniziale negli annunci di lavoro.<br>Divieto di richiedere, nei colloqui preassuntivi, il trattamento retributivo percepito in precedenza.                                                                                                                                                                  |
|                                          | <b>Datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti:</b> obbligo di rendere accessibili i criteri utilizzati per determinare la retribuzione all'instaurazione del rapporto di lavoro. L'obbligo si intende assolto con l'applicazione del CCNL dotato di comparata rappresentatività                                                              |
|                                          | <b>Datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti:</b> obbligo di evadere, entro 2 mesi, la richiesta del lavoratore in ordine ai livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore                                                                          |
| <b>Entro 90 giorni dal 7 giugno 2026</b> | <b>Datori di lavoro che occupano fino a 49 dipendenti:</b> atteso apposito D.M. che indichi le modalità per assolvere all'obbligo di evadere, entro 2 mesi, le eventuali richieste dei Lavoratori in ordine ai livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore |
| <b>7 giugno 2027</b>                     | Raccolta dei dati sul divario per datori di lavoro: <ul style="list-style-type: none"><li>- che occupano 250 o più dipendenti (poi ogni anno);</li><li>- che occupano da 150 a 249 dipendenti (poi ogni 3 anni)</li></ul>                                                                                                                            |
| <b>7 giugno 2031</b>                     | Raccolta dei dati sul divario per datori di lavoro <ul style="list-style-type: none"><li>- che occupano da 100 a 149 dipendenti (poi triennale)</li></ul>                                                                                                                                                                                            |

Lo Studio, considerata la complessità del tema, si propone di inviare ulteriori informative sull'argomento (mirate, secondo le dimensioni Aziendali), rimanendo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti, nonché per incontri dedicati ad ogni gradito approfondimento.

Cordiali saluti.

*Studio Tognetti Associazione Professionale*

**LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA' LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA' ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE**

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)

37063 ISOLA DELLA SCALA (VR)  
VIA GARIBALDI, 10  
TEL. +39 045 - 6630444

37135 VERONA  
VIA A. DOMINUTTI, 20  
TEL. +39 045 - 597787

37051 BOVOLONE (VR)  
VIA MADONNA, 437  
TEL. +39 045 - 7100449  
TEL. +39 045 - 6901282

37068 VIGASIO (VR)  
PIAZZA A. LUCIANI, 5  
Tel. +39 045 - 7363255

37045 LEGNAGO (VR)  
VIALE DEI CADUTI, 95  
TEL. +39 0442 - 602272

20121 MILANO  
PIAZZA CAVOUR, 3

00195 ROMA  
VIA RODI, 24